

## **CAPITOLATO**

Oggetto della gara mediante procedura negoziata per il servizio di scassetamento e di contazione sul territorio comunale di Avellino per anni 3 (tre) dalla firma del contratto.

### **Art. 1 – Oggetto del servizio**

La Ditta aggiudicataria della gara dovrà sottoscrivere apposito contratto nel quale saranno riportate le condizioni di svolgimento del servizio di scassetamento/prelievo delle monete e versamento presso la Tesoreria Comunale su cc bancario.

Ciò premesso l'oggetto del servizio riguarda:

- servizio di scassetamento/prelievo degli incassi;
- contazione e riversamento alla tesoreria comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare alla stessa Ditta aggiudicataria ulteriori installazioni di tali apparecchiature, nell'ambito delle aree urbane territoriali, alle stesse condizioni, perentoriamente osservate le condizioni del presente capitolato.

### **Art. 2 – Caratteristiche tecniche dei dispositivi dei parcometri.**

Le apparecchiature installate, quantificati in 100 (cento) parcometri omologati dal Ministero dei Lavori Pubblici (indicare nell'offerta il numero di omologazione), così come disposto dall'art. 7 comma 5 del C.d.S. nonché rispondere alla normativa comunitaria UNI EN 12414 e nazionale CEI 114-1 e successive modifiche ed integrazioni ed essere prodotti da aziende in possesso di certificazione di qualità ISO 9001.

### **Art. 3 – Servizio di scassetamento**

1. verrà eseguito ogni qualvolta necessario e comunque sempre prima del raggiungimento del limite alto della cassaforte di ciascun parcometro;
2. entro la fine di ciascun mese dovrà essere eseguito obbligatoriamente il versamento degli incassi, presso la Tesoreria Comunale attraverso bonifico su c/c bancario;
3. contestualmente ad ogni raccolta dovranno essere consegnate all'Azienda Città servizi copie delle strisciate di raccolta emesse automaticamente da ciascun parcometro durante la fase di prelievo e relative risultanze dalle operazioni contabilizzate dai parcometri medesimi;
4. dovrà essere inoltre assicurata, in orario di funzionamento dei parcometri, la reperibilità per interventi ordinarie e/o straordinari, sette giorni su sette;

5. mensilmente dovranno essere comunicati i dati riepilogativi degli introiti di ciascun parcometro nonché il saldo complessivo.

#### **Art. 4 – Durata del servizio**

Il termine per l'attivazione del servizio di cui all'art. 1 si conclude dopo 3 (tre) anni.

#### **Art. 5 – Importo del contratto a seguito dell'aggiudicazione e della stipula del contratto di appalto.**

Per le attività di cui all'Art. 1 del presente capitolato e meglio specificato nei successivi articoli, l'importo a base d'asta per tutta la durata del contratto del servizio è fissato nella misura di Euro 75.000 iva esclusa.

La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che offrirà l'offerta economicamente più vantaggiosa.

A seguito dell'aggiudicazione e della stipula del contratto i termini di pagamento del corrispettivo saranno i seguenti: con cadenza trimestrale, previa rendicontazione delle attività svolte.

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto fanno carico alla ditta aggiudicataria.

#### **Art. 6 – Divieto di cessione del contratto**

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

#### **Art. 7 – Penali**

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di comminare all'impresa, per mancato od inesatto adempimento del servizio, rispetto a quanto disciplinato nel presente capitolato e salvo la richiesta di risarcimento del danno, le penali di seguito specificate:

1. euro cento per ogni giorno di ritardo nel versamento dell'incasso dei parcometri;
2. euro cinquanta per ogni ora di ritardo in caso di mancato o ritardato scassetto che generi la messa in "fuori servizio" dei parcometri;
3. euro duecento in caso di inadempienze e mancato rispetto degli ulteriori termini previsti dal contratto.

Alla comminazione delle penali si procederà tramite apposita nota scritta, contestando alla ditta aggiudicataria l'inadempienza accertata, alla quale entro dieci giorni dal suo ricevimento può opporsi, comunicando le proprie ragioni.

## **Art. 8 – Garanzia fideiussoria**

1) Cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito di € 1500/00 (€ millecinquecento/00) costituita mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell'articolo 93 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 93, co.8 del D.Lgs 50/2016 la cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva.

## **Art. 9 – Clausola risolutiva espressa**

L'impresa è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione dei servizi connessi. Di conseguenza risponderà nei confronti dell'ente affidante il servizio e dei terzi per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Durante l'esecuzione del contratto, l'impresa è responsabile per i danni derivanti a terzi, adoperando pertanto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie con l'obbligo del controllo.

Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in caso di:

- inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto e dal capitolato;
- frode dell'appaltatore nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- inosservanza degli obblighi concernenti la tutela dei dati di protezione del sistema informatico che possono portare pregiudizio economico all'ente;
- per fallimento dell'impresa ovvero quando nella struttura imprenditoriale si verificano fatti che comportino diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale o vengano meno requisiti di ordine generale;
- per sospensione totale o parziale anche temporanea del servizio senza giustificato motivo;

E' facoltà dell'ente di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto

adempimento del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

La dichiarazione della volontà da parte della Stazione Appaltante di avvalersi del contratto della clausola risolutiva espressa sarà contemplata nel provvedimento **di risoluzione** del contratto di servizio **con successiva escussione della polizza di cui all'art. 9**. In questa ipotesi l'ente non corrisponderà alla ditta alcun tipo di indennizzo per la riduzione del periodo contrattuale e per l'eventuale mancato ammortamento delle attrezzature acquisite per l'espletamento del servizio.

**In caso di risoluzione contrattuale disposta dalla Stazione Appaltante, sarà precipua obbligazione della ditta aggiudicataria** proseguire il servizio fino a quando l'ente non avrà organizzato il servizio con altra ditta, secondo le modalità e tempi comunicati, e, comunque, per un periodo non superiore a due mesi dalla data di comunicazione della risoluzione contrattuale.

#### **Art. 10 – Personale**

La ditta aggiudicataria è obbligata ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti condizioni retributive e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. Inoltre è obbligata ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolarmente, contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 11 – Definizione delle controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Capitolato, sarà competente il Foro di Avellino.

**IL RUP**

**Dott. Giovanni Greco**

